

# Sulla assimilabilità di acque meteoriche e acque reflue industriali

Nota Cass., Sez. III, 11 gennaio 2018 (dep. 21 giugno 2018), n. 28725, Pres. Ramacci, Rel. Liberati, Ric. Cannone

Le acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo sul suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti. Le acque contaminate da sostanze o materiali inquinanti sono invece reflui industriali, per cui è stato realizzato uno scarico nel suolo o nel sottosuolo in mancanza di autorizzazione. Per la configurabilità del reato non è, poi, necessaria la contaminazione del suolo e del sottosuolo.

# About rainwater comparable to industrial wastewater

Comment on Cass., Sez. III, January 11 th., 2018 (iss. June21 st., 2018), n. 28725, Pres. Ramacci, Rel. Liberati, Ric. Cannone

Rainwater is exclusively water which, falling to the ground, has not become contaminated by pollutants. The rainwater contaminated by pollutants is, instead, industrial wastewater, for which a drain has been constructed on or under land without authorization. Soil or subsoil pollution is not necessary in regard to this offence.

#### di Carlo MELZI D'ERIL

**Abstract.** Il presente contributo, dopo una breve ricostruzione della vicenda processuale e delle precedenti pronunce in tema, mette in luce come la tesi della Corte in ordine all'assimilabilità delle acque meteoriche di dilavamento ai reflui industriali sia, alla luce della legislazione in vigore, per lo meno discutibile e, in presenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto, individua come auspicabile una pronuncia delle Sezioni Unite.

**Abstract.** This article, after briefly retracing the record of hearings to date and the previous verdicts in this area highlights how the Court's reasoning with regard to the comparability of rainwater in contact with industrial waste water is, in the light of current legislation, debatable to say the least and, in the context of legal proceedings on this point, identifies as desirable a verdict from Sezioni Unite.

**Parole chiave:** Acque meteoriche— Contaminazione —Impianto di depurazione non funzionante - Assimilabilità — Acque reflue industriali— Disciplina regionale

**Key words:** Rainwater –Contamination – Unserviceable Sewage Treatment Plant -Comparability – Wastewater –Regional Regulation



Sommario: 1. I fatti oggetto del procedimento. -2. La questione di fondo: le acque meteoriche sono assimilabili a quelle reflue industriali? -3. Il tenore della decisione. -4. Qualche rilievo critico.

### 1. I fatti oggetto del procedimento.

Il titolare di una società incaricata di custodire veicoli sottoposti a sequestro giudiziario veniva condannato, tra l'altro, per realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi (art. 256 co. 3, seconda parte, d.lgs. n. 152 del 2006, d'ora in poi TUA) e per scarico senza autorizzazione di acque meteoriche (art. 137 co. 1 e 9 TUA).

Il tribunale prima e la corte d'appello poi hanno dedotto dagli elementi di prova acquisiti lo stato di abbandono di numerosi veicoli e di loro componenti nell'area utilizzata dalla società di cui l'imputato era titolare. Uno stato tale da far ritenere ai magistrati che l'area fosse stata trasformata in una vera e propria discarica abusiva, a causa dall'accumulo di rifiuti e dell'evidente degrado dell'area. Un risultato determinato anche dalla mancata bonifica delle auto abbandonate e dalla assente impermeabilizzazione della zona.

In particolare, per quanto qui interessa in relazione al reato di scarico senza autorizzazione di acque reflue industriali, l'art. 137 TUA è stato ritenuto sussistente per la inidoneità del sistema a raccogliere le acque meteoriche e di dilavamento. La circostanza si accompagnava alla già ricordata assenza di opere di impermeabilizzazione, alla mancanza di pendenze nei piazzali che consentissero ai pozzetti di raccogliere le acque, in ogni caso alla insufficienza strutturale dei pozzetti medesimi e alla mancata manutenzione dell'impianto.

L'imputato ricorreva per cassazione e, tra l'altro, lamentava la violazione degli artt. 133, 137, 74 e 113 TUA sotto un duplice profilo. Anzitutto veniva sottolineato come l'inadeguatezza del sistema di raccolta delle acque non fosse stata accertata in concreto: il sistema esisteva e funzionava, stando all'imprenditore, sia pure non del tutto adeguato alla normativa in vigore; la sua inidoneità era stata tratta dalla "voce" degli operanti, senza considerare le tesi opposte dei consulenti della difesa che avevano escluso la possibilità di contaminazione. In secondo luogo, il ricorrente richiamava quell'orientamento secondo cui le acque meteoriche di dilavamento non potevano essere considerate acque reflue industriali, anche se venute in contatto con sostanze, magari inquinanti, impiegate nel ciclo di produzione o distribuzione dei beni degli impianti.

## 2. La questione di fondo: le acque meteoriche sono assimilabili a quelle reflue industriali

Quest'ultimo punto è quello che sembra più interessante, anche alla luce della decisione di cui si dirà tra poco. Vediamo anzitutto di inquadrare il problema.



La disciplina delle acque meteoriche è contenuta nell'art. 113 c. 1 TUA secondo il quale le Regioni, previo parere del Ministero, disciplinano e attuano: a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni compresa l'autorizzazione. Al comma 2 viene precisato che, in assenza della disciplina di cui alla disposizione precedente, le acque meteoriche non sono soggette a vincoli o a prescrizioni salvo il divieto di immissione nelle acque sotterranee (esplicitamente previsto al comma 4). Il comma 3 prevede che sempre le Regioni disciplinano i casi in cui le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne debbano essere convogliate e trattate in impianti di depurazione quando, per le particolari attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili coperte di sostanze pericolose<sup>1</sup>.

Il dubbio se le acque meteoriche di dilavamento contaminate da fonti inquinanti fossero assimilabili alle acque reflue industriali e fossero dunque da sottoporre anch'esse ad autorizzazione e al rispetto dei limiti tabellari è problema che risale a prima dell'approvazione del TUA.

L'art. 2 dell'abrogato D.Lgs. n. 152/1999, dopo la novella intervenuta con D.Lgs. n. 258/2000, menzionava tre tipi diversi di acque reflue: oltre alle domestiche e a quelle urbane vi erano quelle industriali, identificate come «qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento». Già allora parte della giurisprudenza aveva tentato di assimilare le acque meteoriche di dilavamento a quelle industriali, sulla base di questa considerazione: le precipitazioni atmosferiche, se contaminate da sostanze inquinanti, perdevano la loro caratteristica di fenomeno naturale per assumere i caratteri tipici del refluo industriale potenzialmente dannoso per l'ambiente<sup>2</sup>.

L'introduzione del TUA non porta con sé una definizione di acque meteoriche, che è però ricavabile da quella delle acque reflue industriali. Tali acque, infatti, stando all'art. 74 c. 1 lett. h), nella sua

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le acque meteoriche sono soggette al codice ambientale a condizione che si tratti i) di acque di dilavamento, ovvero «parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti» (la definizione è di M. BALOSSI, V. SASSI, La gestione degli scarichi. Aspetti giuridici e tecnici, Piacenza, 2011, p. 40); per un approfondimento sulla disciplina, da ultimo, C. PACCIOLLA, La disciplina delle acque meteoriche di dilavamento, Dir. giur. agr. alim. e amb., 2011, p. 303; ii) provenienti da condotte separate da quelle fognarie; iii) oggetto di specifica disciplina regionale, L. FANIZZI, Acque meteoriche e di prima pioggia: uno sguardo approfondito alla normativa nazionale, in www.lexambiente.it, 5 novembre 2008; volendo C. MELZI D'ERIL, Reflui industriali, acque meteoriche di dilavamento: arresti (e qualche inciampo) nella giurisprudenza, in Ambiente & Sviluppo, 2013, p. 728; per un confronto su alcune normative regionali A. MURATORI, Acque meteoriche di dilavamento: normative regionali a confronto, in Ambiente & Sviluppo, 2008, p. 224.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Per un approfondimento del tema in dottrina e giurisprudenzaG. DI PINTO, La disciplina delle acque meteoriche di dilavamento, inDir. giur. agr. alim. e amb., 2009, p.128; L. PRATI, G. GALOTTO, Scarichi, inquinamento idrico e difesa del suolo, Milano, 2008, p. 36; G. DODARO, Sulla disciplina giuridica delle acque meteoriche: il concetto di acque reflue nel D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, quale limite positivo alla sua applicazione, in Riv. giur. amb., 2000, p.806. Secondo Cass. pen., sez. III, ud. 30 settembre 1999, dep. 26 ottobre 1999, n. 12186, CED 215081, inRiv. pen.,2000, p. 1093,il percolamento di liquido proveniente dall'insediamento produttivo e da acque meteoriche di dilavamento coincideva con lo scarico di acque reflue industriali; viceversa secondo Cass. pen., sez. III, ud. 17 dicembre 2002, dep. 22 gennaio 2003, n. 3077, CED223219 le acque meteoriche, benché contaminate, non erano assimilabili alle acque reflue industriali purché non mescolate fra loro. In assenza di uno scarico, potevano essere invece assimilate ai rifiuti liquidi stando a Cass. pen., sez. III, ud. 22 giugno 2005, dep. 27 settembre 2005, n. 34377, in www.lexambiente.it, 11 ottobre 2005, contra C.App. Milano, sez. IV, ud. 11 marzo 2004,n. 1258, in Riv. giur.amb., 2004, p. 695.



formulazione originaria, erano quelle provenienti da edifici ove si svolgono attività produttive e commerciali, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività dello stabilimento. In base a tale precisazione, le acque di dilavamento venute in contatto con inquinanti connessi alle attività dello stabilimento dovevano ritenersi assimilabili, se qualitativamente equivalenti, alle acque reflue industriali, con relativo obbligo per il titolare di chiedere l'autorizzazione allo scarico<sup>3</sup>. Il d.lg. n. 4 del 2008 ha, tra l'altro, modificato la definizione di acque reflue industriali ancora oggi in vigore, in cui non compare più la specificazione sopra sottolineata.

A quel punto, secondo parte della dottrina, le acque meteoriche di dilavamento non potevano considerarsi assimilabili a quelle industriali<sup>4</sup>. Viceversa, la giurisprudenza rimaneva sulle proprie posizioni, ribadendo l'assimilabilità delle acque meteoriche a quelle reflue industriali, sulla base dei presupposti già ricordati<sup>5</sup>. Questo indirizzo è rimasto costante negli anni con pronunce che spesso si limitavano a citare l'orientamento sorto nel vigore della precedente disciplina senza spiegare come una simile "posizione" venisse tenuta ferma anche dopo la modifica normativa.

In senso opposto è sembrata ad un certo momento muoversi, ma senza porsi esplicitamente in contrasto con l'orientamento più consolidato, una certa giurisprudenza che ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 137 (senza precisare quale comma), nei confronti di imputati che «gestivano un parcheggio non autorizzato nel quale è stata verificata la presenza di 20 auto, oltre a motorini e barche, senza pavimentazione e senza alcun sistema di smaltimento delle acque meteoriche e di lavaggio».

È stata ritenuta applicabile, in tal caso, «la delibera della Giunta regionale (Regione Campania) 6 agosto 2008, n. 1350, la quale assimila le acque di dilavamento dei parcheggi agli scarichi industriali, con la conseguenza che la fattispecie incriminatrice - la quale si riferisce, appunto, alle

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cass. pen., sez. III, ud.5 luglio 2007,dep. 4 settembre 2007, n. 33839, inAmbiente & Sviluppo, 2008, p. 235 e in www.lexambiente.it,24 settembre 2007, nello stesso senso Cass. pen., sez. III, ud. 11 ottobre 2007,dep. 30 ottobre 2007,n. 40190, CED238056, nonché Cass. pen., sez. III, ud. 15 gennaio 2008,dep. 5 marzo 2008, n. 9984, CED239066.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In questi termini C. PACCIOLLA, op.cit., p. 303, e nello stesso senso A.L. VERGINE, La tutela penale delle acque nel D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, in Dir. pen. proc. Speciale 2010, p. 24; M. BALOSSI, V. SASSI, op.cit., p. 42; P. GIANPIETRO, Le acque meteoriche di dilavamento non sono più "assimilabili" alle acque reflue industriali, in www.lexambiente.it, 29 maggio 2015; volendo C. MELZI D'ERIL, op.cit., p. 727.

bis stata ritenuta necessaria l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali per lo sversamento di acque meteoriche venute in contatto con sostanze inquinanti connesse alle attività esercitate nello stabilimento(Cass. pen., sez. III, ud. 6 luglio 2011,dep. 13 ottobre 2011, n. 36979, Migliori, DeJure); per la mera esistenza di un solco naturale all'interno del quale confluivano acque meteoriche e oli esausti provenienti dalle carcasse di auto demolite e che andava poi a sfociare in un fosso, caso non molto diverso da quello in esame (Cass. pen., sez. III, ud. 15 dicembre 2010,dep. 22 marzo 2011, n. 11489, CED249768); per la realizzazione di uno scarico di acque di lavaggio del limo proveniente da tre vasche (Cass. pen., sez. IV, 8 marzo 2012,dep. 8 novembre 2012, n. 43440, in DeJure); per le acque meteoriche di dilavamento di un'area adibita alla distribuzione di carburanti. In tal caso, l'imputato aveva chiesto e ottenuto l'oblazione, per poi ricorrere per Cassazione affermando che il giudice avrebbe dovuto assolverlo ex art. 129 c. 2 c.p.p. per insussistenza del fatto, in quanto alla fattispecie avrebbe dovuto essere applicato solo l'art. 113; la Corte ha precisato che, una volta accolta la richiesta di oblazione, con il pagamento della somma, il giudice di merito non può prosciogliere con formula più favorevole salvo che l'insussistenza del fatto o la sua non attribuibilità all'imputato non emerga dalla contestazione (Cass. pen., sez. III, ud. 13 marzo 2012,dep. 4 aprile 2012, n. 12791, Sanseverino, in DeJure).



acque reflue industriali - risulta pienamente integrata»<sup>6</sup>. Per quanto la decisione su punto non sia stata argomentata in modo particolarmente approfondito, sembra comunque importante sottolineare come la Corte abbia respinto il ricorso in virtù della inosservanza della normativa regionale, circostanza che quindi sembra ricondurre ad essa, e non a una assimilazione alle acque reflue industriali, la conferma della condanna.

Più esplicita in questo senso una recente pronuncia in base alla quale lo scarico di acque meteoriche di dilavamento che viola la relativa disciplina prevista da legge regionale implica la violazione dell'art. 137 co. 9 TUA che richiama, *quoad poenam*, la disposizione di cui all'art. 137 co. 1 TUA<sup>7</sup>

Tale arresto tuttavia, come anticipato, non si poneva in vero e proprio contrasto con l'indirizzo maggioritario in quanto prevedeva sì l'applicazione della pena in caso di violazione della normativa regionale, ma al contempo non escludeva tout court l'assimilabilità di acque meteoriche e reflue industriali.

Nel 2013, con una sentenza dalla motivazione assai articolata, la Cassazione sembrava avere dato una svolta. Per la prima volta la Corte conferiva peso alla circostanza che nella nuova formulazione dell'art. 74 lett. h fosse scomparso sia il riferimento alla differenza qualitativa tra i tipi di acque, sia l'inciso «intendendosi per tali [acque meteoriche di dilavamento n.d.r.] anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connesse con le attività esercitate nello stabilimento». In sintesi, anche secondo la Corte non era più possibile assimilarle acque meteoriche di dilavamento ai reflui industriali<sup>8</sup>.

Questa decisione, tuttavia, è rimasta isolata. Poco dopo, infatti, la giurisprudenza è tornata "sui propri passi" con due sentenze che hanno confermato le condanne per lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali, consistenti in acque meteoriche contaminate<sup>9</sup>. E, da allora, non risulta vi siano state altre decisioni prima di quella in commento.

La giurisprudenza amministrativa, a differenza di quella penale, è giunta alla conclusione della non assimilabilità delle due diverse acque.

Il TAR, infatti, ha stabilito che «l'intervenuto annullamento giurisdizionale della deliberazione della Giunta della Regione Campania riporta [...] la situazione al momento precedente la sua adozione, ossia all'impossibilità di equiparare le acque di dilavamento dei parcheggi a scarichi industriali»<sup>10</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Così Cass. pen., sez. III, ud. 17 gennaio 2012, dep. 23 maggio 2012, n. 19436, inwww.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> In questo senso, <u>Cass. pen., sez. III, ud. 12 gennaio 2017, dep. 14 marzo 2017, n. 12163</u>, in www.lexambiente.it, 4 aprile 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Cass. pen., sez. III, ud. 30 ottobre 2013,dep. 22 gennaio 2014, n. 2867, Pieri, CED258378, in www.lexambiente.it, 4 febbraio 2014, e in *Riv. giur. amb.*,2014, p. 544, con nota di C.MELZI D'ERIL.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cass. pen., sez. III,ud. 17 gennaio 2014,dep. 27 febbraio 2014, n. 9620, T.A., in *DeJure* e <u>Cass. pen., sez. III, 2</u> ottobre 2014, dep. 22 gennaio 2015, n. 2832,Mele, in www.lexambiente.it,31 gennaio 2015 nonché in *Riv. giur. amb.*, 2015, p. 62 con nota di A.L. VERGINE, *L'evanescente certezza del diritto. La "marcia indietro" della Cassazione in tema di acque meteoriche di dilavamento*.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> In questi termini si esprime <u>ilTAR Campania</u>, <u>sez. V, ud. 10 marzo 2011,dep. 16 marzo 2011, n. 1479</u>, inwww.ambientediritto.it confermando così l'orientamento della sezione già consolidato:22 gennaio 2010, nn. 287 e 279; e14 ottobre 2009, nn. 5547 e 5545.



Il Consiglio di Stato, in un'altra pronuncia lascia intendere che, proprio in forza del tenore delle definizioni normative, le acque meteoriche di dilavamento non possano considerarsi acque reflue industriali neppure quando provengano da impianti produttivi quali un piazzale di cava, ma per una ragione ancora diversa rispetto a quelle menzionate finora. Tali acque, infatti, - e ciò vale sia per le acque meteoriche di dilavamento sia per tutte le altre acque di cui all'art. 113 - non sono immesse nel ciclo produttivo per fatto umano, bensì solo incidentalmente<sup>11</sup>.

#### 3. Il tenore della decisione.

La sentenza in commento prende posizione sulla questione di diritto qui in esame, non prima di avere, però, precisato la inammissibilità del ricorso sul punto. Più precisamente, secondo il Collegio le doglianze del ricorrente sono «volte a censurare un accertamento di fatto», «oltre che manifestamente infondate».

Nella motivazione si afferma che, a fronte di una ricostruzione dei fatti «corretta e coerente» da parte dei giudici di merito, l'imputato avrebbe proposto una versione alternativa volta a escludere la sussistenza di scarichi al suolo per l'adeguatezza dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche. Inoltre, tale ricostruzione alternativa suggerita dall'imputato avrebbe avuto l'obiettivo di smentire la tesi secondo cui quelli oggetto del procedimento fossero scarichi di acque reflue industriali, nonostante sia il tribunale sia la corte d'appello avessero espressamente qualificato le acque meteoriche di dilavamento come reflui industriali «in conseguenza della loro contaminazione con i rifiuti ammassati nell'area nella disponibilità» della società dell'imputato.

Peraltro, al di là del profilo di inammissibilità appena indicato, il motivo di ricorso, prosegue la sentenza, è altresì manifestamente infondato in quanto acque meteoriche di dilavamento possono essere considerate soltanto quelle piovane che cadono al suolo senza subire alcuna contaminazione con sostanze inquinanti.

La presenza di sostanze inquinanti nelle acque piovane, conclude la Corte, come accaduto nel caso in esame, invece, non consente di qualificarle «di dilavamento o prima pioggia», imponendo di

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Si tratta diConsiglio di Stato, sez. VI, ud. 23 giugno 2009, dep. 4 dicembre 2009, n. 7618, in Ambiente & Sviluppo, 2010, 2, 117 ss. Vale la pena riportare alcuni brani della decisione. Trattando di acque reflue industriali, il Collegio afferma che «la provenienza presa in considerazione dalla legge [...] deve quindi ritenersi "funzionale" in relazione al ciclo produttivo e non solo "spaziale" in relazione all'ubicazione di un impianto, come attesta l'eccettuazione delle acque meteoriche di dilavamento unitamente a quelle "reflue domestiche"». E più avanti: «per il legislatore assume importanza dirimente, ai fini della qualificazione in parola, la circostanza che le acque reflue siano immesse nel ciclo produttivo in conseguenza dell'iniziativa umana ascrivibile all'attività economica esercitata, risultando cioè l'immissione un momento costituivo del processo produttivo, come conferma altresì la pari eccettuazione dal regime prevista per le acque reflue domestiche». Ancora, i Giudici amministrativi, prendendo in considerazione che le acque piovane vengano in qualche modo in contatto con altre sostanze, hanno precisato che «la possibile, anzi probabile, interferenza della precipitazione atmosferica e del suo effetto "dilavante" con la potenzialità inquinante degli insediamenti umani, anche produttivi, evenienza innegabile secondo il senso comune, è oggetto di una specifica previsione, che affida alla Regione l'individuazione in via normativa dei casi che, secondo un apprezzamento tecnicodiscrezionale dell'esperienza produttiva (e, più ampiamente, insediativa), siano tali da evidenziare il superamento di una soglia di pericolosità inquinante, che esige un particolare regime cautelativo (prescrizioni ed "eventuale autorizzazione")».



trattarle come reflue industriali, il cui scarico nel suolo e nel sottosuolo senza autorizzazione ha integrato la contravvenzione contestata.

Va precisato che al ricorrente era ascritto il «reato di cui all'art. 137, commi 1 e 9, d.lgs. 152/2006, in relazione all'art. 113, commi 3 e 4, del medesimo d.lgs, come attuato dal decreto n. 283 del 21 novembre 2003 del Commissario delegato all'emergenza ambientale della Regione Puglia». Tenendo anche conto della formulazione dell'imputazione, il decreto del commissario - rubricato «Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all'art. 39 d.lgs. 152/1999 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni» - potrebbe aver giustificato nei gradi di merito la condanna non già per l'equiparazione delle acque meteoriche alle acque reflue industriali, quanto per la violazione della disciplina regionale di cui all'art. 113, comma 3, TUA. Ciò potrebbe anche spiegare la ragione per cui il ricorso è stato ritenuto inammissibile, forse perché contenente una critica all'accertamento di fatto. Si può solo ipotizzare, non avendo a disposizione né le sentenze di merito né gli atti del processo, che la Corte può avere intravisto nell'impugnazione una censura alla ritenuta non conformità del sistema di raccolta delle acque rispetto alle previsioni del legislatore regionale.

Quel che è certo, comunque, è che dalla motivazione della sentenza la *ratio decidendi* sembra essere la equiparabilità di acque meteoriche di cui si suppone la contaminazione e acque reflue industriali.

Infine, a proposito della doglianza circa la mancata verifica in concreto del degrado della risorsa, i Supremi giudici ricordano come per l'applicazione della disposizione, un reato di pericolo astratto, non rileva l'accertamento di cui l'imputato lamenta la mancanza.

In sostanza, se si è bene inteso, secondo la Cassazione, le acque meteoriche, anche di dilavamento e di prima pioggia, possono essere tali soltanto qualora non sia stata possibile, nemmeno in astratto, un "inquinamento" da parte di alcuna sostanza che ne possa corrompere la originaria natura.

### 4. Qualche rilievo critico.

La sentenza in commento si espone a qualche rilievo.

Anzitutto non sembra che quella circa la qualificazione giuridica delle acque piovane che dilavavano l'area occupata dal deposito possa essere una mera questione di fatto.

Non si è avuto a disposizione né le sentenze di merito né gli atti del processo, tuttavia, stando soltanto alla sintesi che ne fornisce la Corte, pare che il ricorrente, laddove lamentava la errata assimilazione delle acque meteoriche a quelle reflue industriali, non contestasse la ricostruzione dei giudici di prime e seconde cure. Ciò, forse, poteva essere accaduto nella parte del motivo ove l'imputato, se si è bene inteso, riteneva insussistente l'esistenza di uno scarico. Viceversa, laddove egli si doleva dell'applicazione della disciplina delle acque industriali alle meteoriche, sostenendo che, in virtù della definizione normativa delle prime, le seconde non potessero esservi ricondotte, pare che il ricorso centri uno dei motivi ammissibili, ovvero quello di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p.



L'imputato, infatti, sembra confutare la riconducibilità del caso alla fattispecie di reato per cui era intervenuta condanna, non protestare la errata descrizione del fatto emergente dalla sentenza impugnata. In altri termini, la questione riguarda la qualificazione giuridica del fatto, che si traduce in una doglianza per errata applicazione della legge penale.

In secondo luogo, a proposito della infondatezza del ricorso, ovvero della assimilabilità o meno delle acque meteoriche contaminate da sostanze inquinanti provenienti dalla produzione, la soluzione individuata dalla Suprema Corte si presta a qualche osservazione.

Le acque meteoriche non sembrano oggi poter essere assimilate alle acque reflue industriali, in base al tenore della disciplina in vigore, sulla base di alcune considerazioni che si cercherà di sintetizzare qui di seguito.

Come accennato, ex art. 113 TUA le Regioni hanno il compito di valutare se introdurre una disciplina di dettaglio per le acque meteoriche. Appartiene, quindi, alla loro assoluta discrezionalità dettare una normativa oppure non farlo e, in caso positivo, di quale tenore. Il comma 2 della disposizione, lo ricordiamo, prevede che nella inerzia delle Regioni le acque meteoriche «non sono soggette a vincoli e prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto». Con la conseguenza che la fonte esclusiva della disciplina delle acque meteoriche, per espressa previsione legislativa, sembra essere la legislazione regionale. Ciò non sembra lasciare spazio per ulteriori discipline, anche frutto di attività interpretativa da parte della giurisprudenza, come viceversa nel caso in esame.

Inoltre, lo stesso legislatore separa le acque meteoriche dalle acque reflue industriali, prevedendo fonti differenti per le relative discipline. Ovvio corollario di tale osservazione è quello per cui, se non altro, le due acque costituiscono fenomeni diversi, tanto da non consentire una riconducibilità alle medesime regole. Se ciò è vero, estendere le sanzioni penali previste per lo scarico senza autorizzazione delle reflue industriali alle meteoriche sembra cozzare contro il divieto di analogia *in malam partem* in materia penale.

Ancora, la storia già raccontata delle varie definizioni di acque reflue industriali conferma la tesi qui avanzata.

Il D.Lgs. n. 4/2008oggi in vigore ha provveduto a una nuova riforma con la quale è stata ancora ritoccata la nozione di acque reflue industriali e in modo non certo marginale. Come si è già ricordato, l'art. 74, comma 1, lett. h), definisce le acque reflue industriali come «qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento».

Salta all'occhio la eliminazione dell'inciso con cui il legislatore aveva ritenuto di sottoporre acque, altrimenti meteoriche di dilavamento, alla disciplina delle acque reflue industriali. Un simile intervento determina un ritorno al contesto normativo precedente, in cui acque meteoriche e reflue industriali restano fenomeni separati e non sovrapponibili. Anzi, proprio dal 2008 un simile dato è ancora meno equivocabile in quanto la disciplina, con l'intervento ablativo di cui si è dato conto, ha mostrato che intento del legislatore è stato quello di tenere separati i "regimi" dei due tipi di acque.



Dunque, oltre a quello letterale, anche un ulteriore criterio interpretativo suggerisce di mantenere distinte e dunque non sovrapponibili, nemmeno in parte, le discipline in questione.

Infine, un'ultima osservazione che dimostra come la soluzione qui preferita sia quella più corretta, tenuto conto degli equilibri dell'ordinamento. Il legislatore ha previsto che le acque meteoriche di dilavamento possano venire in qualche modo contaminate, circostanza che può rendere opportuno un qualche trattamento. Esattamente in quest'ottica l'art. 113 TUA, come ricordato, incarica le Regioni di decidere in quali casi disciplinare appunto lo scarico di tali acque. Dunque esiste già una previsione legislativa per le acque piovane potenzialmente contaminate che individua la fonte a cui compete intervenire ed eventualmente disciplinare il fenomeno. Col risultato che, qualora ciò sia accaduto e la Regione si sia dotata di una normativa in materia, l'inosservanza di quest'ultima può determinare la violazione dell'art. 137 comma 9 TUA che richiama *quoad poenam* il comma 1; qualora però una simile disciplina non sia stata introdotta, o non preveda disposizioni in relazione ad alcuni casi in cui le acque piovane entrino in contatto con sostanze potenzialmente contaminate, non sembra corretto che la giurisprudenza si sostituisca al legislatore nella individuazione del confine penalmente rilevante.

Sembra evidente quindi che la giurisprudenza abbia prodotto in materia due indirizzi opposti e inconciliabili, di cui uno, a parere di chi scrive, non molto convincente. E se nel 2014, dopo l'intervento della Corte di cui si è dato ampiamente conto, vi era la speranza di un *revirement* dell'orientamento fino a quel periodo maggioritario, oggi, dopo tre pronunce "tornate all'antico", non resta che attendere le Sezioni Unite, alla cui attenzione la questione dovrebbe essere posta, tenuto conto del contrasto formatosi.